

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Lavoro



Il Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari,
letto il ricorso che precede,
rilevato che sono state contestualmente avanzate istanza
cautelare ex art.700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art.414
c.p.c.
ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.669
sexies, 2 comma, c.p.c.;
vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai
sensi dell'art.151 c.p.c.;
ritenuto che in relazione alla pluralità di soggetti non è
possibile provvedere alla notifica personale e che la
celerità del rito cautelare giustifica il ricorso a formalità
diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto,
ricorre l'ipotesi di cui all'art.151 c.p.c.

FISSA

Per la trattazione del procedimento cautelare
l'udienza di comparizione delle parti del giorno
12.10.2022 ore 12.00 **in modalità telematica** con
termine per parte ricorrente sino al 19.9.2022 per la
notifica del ricorso e del presente decreto alla
controparte.

Per la trattazione del giudizio ordinario l'udienza di comparizione delle parti del giorno 15.2.2023 ore 12.15, sempre in modalità telematica, avvertendo la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della suddetta udienza e che, in mancanza di costituzione tempestiva, incorrerà nelle decadenze di legge.

AUTORIZZA

Con riferimento alla domanda cautelare (salva eventuale diversa disposizione per quanto riguarda il giudizio di merito) la notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'area telematica a ciò demandata.

AVVERTE

- Che la partecipazione alle udienze sarà consentita mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:**

[Join Microsoft Teams Meeting](#)

[Learn more about Teams](#)

- che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire

l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;

- che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'ipotesi di mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto".

08/09/2022

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Franca Molinari

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software *Teams* e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*.

L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software *Teams* non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “*immetti il nome*”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di *Teams* al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).